



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

n. 239	del 15 settembre 2026
OGGETTO: Ratifica della delibera del Presidente n. 68/39 del 9 settembre 2026 di approvazione del Regolamento Agenti Sportivi del CONI.	
<u>Esecuzione:</u>	ce
<u>Conoscenza:</u>	
<u>Consegnata il:</u>	

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1745 del 21 novembre 2023 e con DPCM in data 20 dicembre 2023;

VISTI gli articoli 6 e 7 dello Statuto del CONI;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lett. f), dello Statuto del CONI, a mente del quale il Presidente del CONI adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza della Giunta Nazionale, con l'obbligo di sottoporli a ratifica nella prima riunione successiva alla loro adozione;

VISTO il decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, recante "Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo";

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, modificata dalla direttiva 2013/55/UE e recepita con il decreto legislativo n.15 del 28 gennaio 2016, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, recante *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*;

VISTO il decreto 2 dicembre 2025, n. 218, recante *"Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo"*, emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 37/2021;

VISTO l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, con cui è stabilito che il CONI definisce il modello di dichiarazione secondo cui, entro il 31 dicembre di ogni anno, le Società e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, le modalità e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti nonché l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato l'accredito e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto;

VISTI l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 5, comma 2, del citato decreto 2 dicembre 2025, n. 218, che prevedono l'emanazione, da parte del CONI, di provvedimento con cui stabilisce le tipologie di dati personali suscettibili di trattamento, consultazione e diffusione e i relativi tempi di conservazione nell'ambito del Registro nazionale, nonché le misure tecniche e organizzative riferite al medesimo e al sistema informatico attraverso cui esso è gestito, chiarendo altresì il rapporto tra il Registro nazionale e i Registri dei contratti di mandato sportivo istituiti presso le Federazioni sportive, con le conseguenti implicazioni in ordine alla titolarità del relativo trattamento;

VISTO l'articolo 5 del citato decreto 2 dicembre 2025, n. 218, che prevede l'emanazione, da parte del CONI, d'intesa con l'Autorità politica competente in materia di sport, della disciplina attuativa in tema di stabilimento, la definizione delle qualifiche europee equipollenti al titolo abilitativo nazionale e le qualifiche europee che esigono, ai fini del riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2005/36/CE, una misura compensativa;

VISTO l'articolo 11, comma 2, del citato decreto 2 dicembre 2025, n. 218, che stabilisce che nel regolamento CONI sono previsti i requisiti ai fini dell'ammissione alla prova generale e definisce il programma d'esame nell'ambito delle materie oggetto di verifica ai fini del superamento della prova generale;

VISTO, inoltre, l'articolo 14, comma 2, del citato decreto 2 dicembre 2025, n. 218, che prevede l'emanazione, da parte del CONI, tenuto conto delle linee guida emanate dall'Autorità politica competente in materia di sport, del Codice etico degli agenti sportivi in accordo con il Comitato Italiano Paralimpico – CIP e previo confronto con la Commissione per gli agenti sportivi presso il CONI e con le Federazioni sportive;

VISTO, ancora, l'articolo 15, comma 2 e comma 10, del citato decreto 2 dicembre 2025, n. 218, che stabilisce che il regolamento del CONI contiene le procedure di presentazione della domanda di iscrizione al Registro nazionale, stabilendo i diritti di segreteria dovuti, e le modalità con cui il professionista dichiara al CONI l'interesse ad avviare l'esercizio in forma temporanea e occasionale della prestazione in Italia;

VISTO l'articolo 16, comma 6, del citato decreto 2 dicembre 2025, n. 218, secondo cui il procedimento disciplinare è contenuto nel regolamento del CONI;

VISTO l'articolo 17, comma 1 e 2, del citato decreto 2 dicembre 2025, n. 218, che prevede che il CIP, il CONI e le Federazioni sportive adottano gli atti necessari per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento, provvedendo agli adempimenti e dandone attuazione, previa comunicazione all'Autorità politica delegata in materia di sport;

VISTA la deliberazione presidenziale n. 57/31 del 30 luglio 2026, con la quale è stato approvato il Regolamento Agenti Sportivi del CONI, adottato in attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2025, n. 218;

PRESO ATTO della nota del Dipartimento dello Sport pervenuta in data 11 agosto 2026;

TENUTO CONTO del confronto intercorso con l'Autorità politica delegata in materia di sport anche all'esito della corrispondenza intervenuta;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Italiano Paralimpico;

SENTITA la Commissione Agenti Sportivi del CONI;

VISTA la deliberazione presidenziale n. 68/39, adottata, in data 15 settembre 2026, dal Presidente del CONI, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. f), dello Statuto del CONI;

VISTA la nota del Ministro per lo Sport e per i Giovani, prot. n. 0003581 – P, in data 9 settembre 2026, con la quale il Ministro ha provveduto ad esprimere formale intesa ai fini della adozione della suddetta delibera presidenziale n. 68/39, concernente l'approvazione del Regolamento Agenti Sportivi, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM 2 dicembre 2025, n. 218;

PRESO ATTO della richiesta della Commissione Agenti Sportivi del CONI, con la quale si è provveduto a richiedere, in sede di ratifica, un intervento emendativo di ordine meramente formale in seno all'art. 6, comma 2, del Regolamento in oggetto, al fine di rendere tale disposizione più chiara e più precisa nella sua portata dispositiva ed applicativa;

RITENUTO, pertanto, di adottare, in seno all'art. 6, comma 2, del Regolamento, la seguente formulazione: *«Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'agente sportivo è tenuto a dichiarare in ciascun contratto di mandato sportivo l'ulteriore parte assistita nel medesimo affare, ed entrambe le parti devono prestare il proprio consenso. Qualora i contratti di mandato sportivo non siano contestuali, la dichiarazione dell'agente sportivo e il consenso di entrambe le parti sono riportati in un atto, integrativo del primo mandato, perfezionato contestualmente al secondo e ad esso allegato»*, in luogo della precedente formulazione: *«Nell'ipotesi di cui al punto 1, l'agente sportivo è tenuto a dichiarare in ciascun contratto di mandato sportivo l'ulteriore parte assistita nel medesimo affare, per il consenso manifestato da tutte le parti interessate. Ove i mandati sportivi non siano contestuali, la dichiarazione e il consenso manifestato sono riportati in atto integrativo al mandato antecedente e contestualmente al secondo»*;

DELIBERA

di ratificare la deliberazione del Presidente del CONI n. 68/39 del 9 settembre 2026 e di approvare il testo del Regolamento Agenti Sportivi del CONI che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante.

La presente deliberazione è trasmessa all'Autorità politica vigilante in materia di sport ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPCM 2 dicembre 2025, n. 218.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Buonfiglio



Allegato n.....¹
Deliberazione n.....²³⁹
Riunione del.....^{15 SET. 2026}

Deliberazione n. 68/39

del 9 settembre 2026

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 8, comma 1, lett. f), dello Statuto del CONI;

VISTI gli articoli 6 e 7 dello Statuto del CONI;

VISTO il decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, recante "*Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo*";

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, modificata dalla direttiva 2013/55/UE e recepita con il decreto legislativo n.15 del 28 gennaio 2016, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*";

VISTO il decreto 2 dicembre 2025, n. 218, recante "*Regolamento di attuazione e integrazione delle norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all'esercizio di agente sportivo*", emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 37/2021;

VISTO l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, con cui è stabilito che il CONI definisce il modello di dichiarazione secondo cui, entro il 31 dicembre di ogni anno, le Società e Associazioni Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al CIP e alla Federazione Sportiva Nazionale competente, le modalità e l'ammontare del trattamento economico effettivamente erogato a ciascun agente sportivo per ogni attività posta in essere nei dodici mesi precedenti nonché l'istituto bancario presso il quale è stato effettuato l'accredito e il Paese ove è ubicato il medesimo istituto;

VISTI l'articolo 1, comma 5, e l'articolo 5, comma 2, del citato decreto 2 dicembre 2025, n. 218, che prevedono l'emanazione, da parte del CONI, di provvedimento con cui stabilisce le tipologie di dati personali suscettibili di trattamento, consultazione e diffusione e i relativi tempi di conservazione nell'ambito del Registro nazionale, nonché le misure tecniche e organizzative riferite al medesimo e al sistema informatico attraverso cui esso è gestito, chiarendo altresì il rapporto tra il Registro nazionale e i Registri dei contratti di mandato sportivo istituiti presso le Federazioni sportive, con le conseguenti implicazioni in ordine alla titolarità del relativo trattamento;

VISTO l'articolo 5 del citato decreto 2 dicembre 2025, n. 218, che prevede l'emanazione, da parte del CONI, d'intesa con l'Autorità politica competente in materia di sport, della disciplina attuativa in tema di stabilimento, la definizione delle qualifiche europee equipollenti al titolo abilitativo nazionale e le qualifiche europee che esigono, ai fini del riconoscimento ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2005/36/CE, una misura compensativa;

VISTO l'articolo 11, comma 2, del citato decreto 2 dicembre 2025, n. 218, che stabilisce che nel regolamento CONI sono previsti i requisiti ai fini dell'ammissione alla prova generale e definisce il programma d'esame nell'ambito delle materie oggetto di verifica ai fini del superamento della prova generale;

VISTO, inoltre, l'articolo 14, comma 2, del citato decreto 2 dicembre 2025, n. 218, che prevede l'emanazione, da parte del CONI, tenuto conto delle linee guida emanate dall'Autorità politica competente in materia di sport, del Codice etico degli agenti sportivi in accordo con il Comitato Italiano Paralimpico – CIP e previo confronto con la Commissione per gli agenti sportivi presso il CONI e con le Federazioni sportive;

VISTO, ancora, l'articolo 15, comma 2 e comma 10, del citato decreto 2 dicembre 2025, n. 218, che stabilisce che il regolamento del CONI contiene le procedure di presentazione della domanda di iscrizione al Registro nazionale, stabilendo i diritti di segreteria dovuti, e le modalità con cui il professionista dichiara al CONI l'interesse ad avviare l'esercizio in forma temporanea e occasionale della prestazione in Italia;

VISTO l'articolo 16, comma 6, del citato decreto 2 dicembre 2025, n. 218, secondo cui il procedimento disciplinare è contenuto nel regolamento del CONI;

VISTO l'articolo 17, comma 1 e 2, del citato decreto 2 dicembre 2025, n. 218, che prevede che il CIP, il CONI e le Federazioni sportive adottano gli atti necessari per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento, provvedendo agli adempimenti e dandone attuazione, previa comunicazione all'Autorità politica delegata in materia di sport;

VISTA la propria deliberazione n. 57/31 del 30 luglio 2026, con la quale è stato approvato il Regolamento Agenti Sportivi del CONI, adottato in attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2025, n. 218;

PRESO ATTO della nota del Dipartimento dello Sport pervenuta in data 11 agosto 2026;

TENUTO CONTO del confronto intercorso con l'Autorità politica delegata in materia di sport anche all'esito della corrispondenza intervenuta;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Italiano Paralimpico;

SENTITA la Commissione Agenti Sportivi del CONI;

DELIBERA

di approvare il Regolamento Agenti Sportivi del CONI, adottato in attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2025, n. 218, nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione annulla e sostituisce la precedente deliberazione n.57/31 e sarà sottoposta a ratifica nel corso della prossima riunione della Giunta Nazionale.

Luciano Buonfiglio



Presidente
LUCIANO
BUONFIGLIO
COMITATO
OLIMPICO
NAZIONALE
ITALIANO
09.09.2026
17:43:40
GMT+02:00